



DOTT. ARCHITETTO PAOLO GRASSI – Albo di Milano n. 6668
via Turati 13 – 20063 – Cernusco sul Naviglio – MI –
tel./fax. 02.92111167 – cell. 335.495076
WEB: www.grassiarchitetture.it Email: info@grassiarchitetture.it

DIZETA COSTRUZIONI s.r.l.

Via Felice Cavallotti, n. 13 - 20093 - Cologno Monzese - MI -

CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO

PIANO ATTUATIVO
Campo della conservazione c2_2

CASCINA TORRIANA GUERRINA
STRADA PROVINCIALE S.P. 121-CERNUSCO S/N-MI

OGGETTO:

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ESTRATTO DISPOSIZIONI COMUNI

TAVOLA N°:

04b

SCALA : ----

DATA : APRILE 2013

AGG.:

AGG.:

AGG.:

PROT. N°:

618/13

L'OPERATORE

IL PROGETTISTA


Visti Comunali



Cernusco sul Naviglio

PGT 2010

Disposizioni comuni





23.4 Il Catalogo dei beni culturali, immobili e aree di notevole interesse pubblico ex D.Lgs. n. 42/2004 individua anche l'elenco dei beni, immobili e aree per i quali il PGT propone l'assoggettamento a specifico vincolo, che l'amministrazione comunale proporrà agli enti preposti; questi sono:

- Villa Bianconi Greppi;
- Villa Biraghi Ferrario;
- Palazzo Viganò;
- Villa Fermini;
- Villa Uboldo
- estensione dell'Ambito di tutela paesaggistica del Naviglio della Martesana (D.Lgs. n. 42/2004).

Art.24 - Beni soggetti a vincolo paesaggistico

Sono soggetti al vincolo di bene paesaggistico e ambientale di cui alla ex L. 1497/39 ora D.Lgs. n. 42/2004 le seguenti aree riportate con apposita simbologia grafica negli atti del PGT:


- a) boschi;
- b) Ambito del Naviglio della Martesana, di cui alla D.G.R. n. VIII/3095 del 01/08/2006 (G.U. del 19 ottobre 2006, n. 244);
- c) Parco Agricolo Sud Milano L.R. n. 24 del 23/04/1990.

Art.25 - Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico

25.1 Per le parti di territorio interne a tali ambiti distinte da apposita grafia, e definite al precedente art.6, le presenti disposizioni in aggiunta alla disciplina contenuta nelle disposizioni e del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, declinano una serie di prestazioni finalizzate alla conservazione dei caratteri e alla valorizzazione delle risorse da osservare nell'attuazione degli interventi. Le successive disposizioni integrano quelle previste dagli strumenti urbanistici territoriali sovraordinati e dalle norme sovraordinata in vigore.

25.2 All'interno di questi ambiti costituiscono elementi di valore da tutelare e rafforzare nell'attuazione degli interventi i seguenti elementi:

- l'apparato vegetazionale autoctono costituito da elementi vegetazionali lineari (alberi, cespugli, siepi arborate) e areali (prati, prati coltivati, boscaglie, arbusteti e cespuglieti);
- la rete dei corsi d'acqua e dei canali (reticolo idrografico principale e secondario) e del sistema idraulico connesso alle attività agricole, gli argini e la relativa vegetazione ripariale;
- gli elementi di connessione lineare e la rete della mobilità dolce, costituita dai percorsi ciclopedonali, su sede propria, su strade di tipo vicinale o in sede promiscua, che rivestono un'importante funzione nella fruizione del paesaggio naturale e dei servizi di uso pubblico insediati, in relazione al sistema del trasporto pubblico metropolitano;
- l'insieme di tutte le aree libere utilizzate per funzioni agricole e orto-florovivaistiche comprensive delle strade poderali e delle strade campestri che possono essere utilizzate come percorsi per favorire la fruizione agro-ambientale delle aree coltivate rese eventualmente disponibili dalle aziende agricole anche ai fini ricreativi, turistici e didattico-culturali;
- le relazioni tra gli spazi aperti e i percorsi con l'insieme dei servizi di interesse generale (sport, educazione, cultura) presenti all'interno degli ambiti;
- gli elementi che consentano la più ampia fruizione, locale e sovralocale, degli ambiti, intesi come centralità metropolitane, attraverso un efficace rapporto tra la rete della mobilità dolce e il sistema del trasporto pubblico;



- l'insieme degli aggregati urbani, degli edifici e delle testimonianze di valore storico artistico e culturale.

25.3 L'Ambito paesaggistico del PLIS del "Parco Est delle cave" dovrà essere oggetto di apposito piano particolareggiato, ai sensi della DGR n. 8/6148 del 12 dicembre 2007, da redigere in forma coordinata con i comuni cointeressati e gli organi di gestione del Parco e da approvare secondo le procedure previste per i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale.

Il piano attuativo dovrà prevedere:

- l'individuazione delle zone in cui l'assetto naturale deve essere mantenuto e/o recuperato;
- l'indicazione delle zone degradate da destinare al recupero ambientale per fini ricreativi e paesaggistici;
- l'indicazione degli interventi per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle emergenze naturali, nonché per la salvaguardia e la ricostruzione degli elementi ambientali tipici del paesaggio tradizionale e per il recupero delle aree degradate;
- le indicazioni per il miglior rapporto tra Parco e fronti edificati sul suo perimetro, attraverso l'individuazione di requisiti prestazionali richiesti, da definire in base alla particolarità dei luoghi e dei materiali urbani, e degli strumenti per il controllo e la verifica;
- l'indicazione degli interventi atti al recupero conservativo e alla valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, nonché del patrimonio storico-architettonico;
- l'individuazione delle aree e delle attrezzature per l'esercizio delle attività ricreative compatibili e degli interventi per l'uso sociale, didattico e di tempo libero del parco, nel rispetto dei caratteri naturali e paesaggistici della zona. Gli edifici connessi ad attrezzature ricreative sportive di nuova realizzazione saranno ammessi esclusivamente mediante riutilizzo dei volumi esistenti;
- il sistema dell'accessibilità interna, con particolare riferimento alla rete dei sentieri pedonali, delle piste ciclabili e dei percorsi didattici, e suo rapporto con i sistemi e i servizi di mobilità cittadina, in particolare quelli che collegano il Parco delle Cave con altri PLIS;
- l'indicazione delle aree da acquisire in proprietà pubblica;
- l'indicazione delle modalità per la cessazione delle eventuali attività incompatibili con gli interventi e gli utilizzi programmati, comprese norme transitorie che consentano una loro dismissione progressiva;
- le indicazioni per il migliore inserimento ambientale delle infrastrutture esistenti o da completare all'interno dell'area;
- regolamentazione dell'apposizione di cartelli e manufatti per uso fruitivo e pubblicitario.

Fino all'approvazione del piano attuativo del parco locale di interesse sovralocale, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- sono vietate le nuove edificazioni, salvo quanto disposto dalla L.R. n. 86/83 e dalla L.R. 12/2005 in materia d'edificazione nelle aree destinate all'agricoltura. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli insediamenti esistenti all'interno dell'area perimetrata.

Sono comunque ammessi gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità, l'adeguamento tecnologico e l'ampliamento, anche su aree non contigue specificamente identificate, degli impianti di pubblico interesse presenti all'interno del Parco e disciplinati dal Piano dei Servizi;

- e' vietata l'apertura di nuove cave, l'ammasso e il trattamento di materiali (carcasse di veicoli, rottami, etc.), ad esclusione di quelli connessi all'attività agricola e di quelli trattati in piattaforme ecologiche, eco-centri o isole ecologiche, realizzati secondo le disposizioni regionali vigenti; per quanto attiene alle attività di cavazione esistenti, purché autorizzate, qualsiasi attività di trasformazione del materiale cavato in sito o trasportato dall'esterno del sito non è ammissibile in quanto in contrasto con le finalità del PLIS "Parco Est delle Cave", trattandosi di attività produttive.



A titolo meramente esemplificativo sono da ritenersi non compatibili con il suddetto PLIS le attività di betonaggio e di trasformazione del materiale cavato e del trasportato ai fini della produzione di conglomerato cementizio.

Gli impianti esistenti possono permanere fino alla decorrenza della validità delle autorizzazioni in essere, per essi sono autorizzabili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per la mitigazione ambientale degli effetti derivanti dagli impianti esistenti, con esclusione di qualsiasi intervento volto al loro ampliamento.

Fino alla decorrenza della validità del Piano cave provinciale e comunque delle autorizzazioni di cui all'art 11 L.R. 8 agosto 1998, n. 14, sono quindi ammissibili le sole attività di estrazione, lavaggio, separazione e vagliatura e vendita degli inerti cavati nel sito.

Non è ammessa alcuna attività di immissione e trasformazione nel sito di materiali inerti provenienti dall'esterno, ivi compresa quella derivante da demolizioni e scavi stradali, a esclusione di quelli necessari per il recupero ambientale dei siti.

- è vietata la chiusura al transito di pedoni e biciclette delle strade pubbliche e di uso pubblico;
- fatte salve norme più restrittive, le disposizioni del presente articolo prevalgono su eventuali differenti disposizioni di ambito.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano, quale regime di salvaguardia, anche alle aree per le quali il PGT preveda l'inserimento nel PLIS sopracitato.

Art.26 Sensibilità paesistica

Il PGT individua nella Tav. "PGT – Piano delle Regole e Piano dei Servizi - Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi" quattro classi di sensibilità paesistica in cui è stato classificato il territorio comunale a eccezione di quanto inserito all'interno della tavola PGT_Documento di Piano: Strategie - "Vincoli da attrezzature e infrastrutture e vincoli ambientali, paesistici e monumentali", al fine di segnalare livelli di attenzione per gli interventi urbanistici ed edilizi.

Tutti gli interventi edilizi relativi ad immobili non soggetti ai vincoli di cui agli artt.23 e 24 delle presenti Disposizioni Comuni sono soggetti alla valutazione di impatto paesistico disciplinata dal piano territoriale regionale: a tal fine con la presentazione dei progetti edilizi dovrà essere allegata specifica scheda di esame dell'impatto paesistico del progetto con la quale in relazione all'inserimento dell'opera nel contesto dovrà essere dimostrata la coerenza con i contenuti della tavola sopraccitata.

26.1 Carta del paesaggio - Determinazione sensibilità paesistica

La determinazione della sensibilità paesistica dei siti, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 12/2005 e delle indicazioni metodologiche contenute nella D.G.R. n. 7/11045 del 8/11/2002, avviene attraverso la definizione di classi di sensibilità paesistica a cui segue l'individuazione di classi di intervento e di procedure per la valutazione paesistica dei progetti.

La definizione delle "classi di sensibilità paesistica" viene determinata in base a tre differenti modi di valutazione:

- modo di valutazione morfologico-strutturale per cui il paesaggio è tanto più sensibile quanto più conserva tracce della sua identità che può essere rappresentata sia da fattori naturalistici che da fattori antropici. In questo caso è necessario valutare se l'intervento si ponga in condizioni strategiche per poter alterare in senso negativo le caratteristiche identificative e come le connotazioni possono derivare da trasformazioni recenti, trasformazioni avvenute in un periodo storico o caratteri naturali predominanti;
- modo di valutazione vedutistico per cui vengono identificati elementi con particolare valore dal punto di vista delle percezioni per valori panoramici e relazioni visive rilevanti. In questo caso è determinante cosa si vede e da dove si vede più di quanto si vede, e il rischio è legato alle potenziali alterazioni delle percezioni;

